

### **ALLEGATO 3**

#### **SCHEMA DI CONTRATTO PER LA FORNITURA SERVIZI DI SUPPORTO MICROSOFT SERVICES PREMIER SUPPORT ED ENTERPRISE STRATEGY PROGRAM PER INAIL - ID 1996**

### **SOMMARIO**

<b>ARTICOLO 1 - VALORE DELLE PREMESSE E NORME REGOLATRICI. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE</b>	<b>3</b>
<b>ARTICOLO 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO</b>	<b>4</b>
<b>ARTICOLO 3 - MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA</b>	<b>6</b>
<b>ARTICOLO 4 - DURATA CONTRATTUALE</b>	<b>7</b>
<b>ARTICOLO 5 - LUOGO DI EROGAZIONE DEI SERVIZI</b>	<b>7</b>
<b>ARTICOLO 6 - TERMINI DI AVVIO ED ESECUZIONE DEI SERVIZI</b>	<b>7</b>
<b>ARTICOLO 7 - SUPPORTO PREMIER E VERIFICA DI CONFORMITÀ DEI SERVIZI PREMIER</b>	<b>7</b>
<b>ARTICOLO 8 - SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO MICROSOFT ESP E VERIFICA DI CONFORMITÀ</b>	<b>11</b>
<b>ARTICOLO 9 - PERSONALE IMPIEGATO DAL FORNITORE</b>	<b>14</b>
<b>ARTICOLO 10 - INADEMPIENZE CONTRIBUTIVE E RETRIBUTIVE</b>	<b>15</b>
<b>ARTICOLO 11 – PENALI E LIVELLI DI SERVIZIO</b>	<b>16</b>
<b>ARTICOLO 12- CORRISPETTIVO</b>	<b>18</b>
<b>ARTICOLO 13 - FATTURAZIONE E PAGAMENTO</b>	<b>19</b>
<b>ARTICOLO 14 - TRASPARENZA DEI PREZZI</b>	<b>21</b>
<b>ARTICOLO 15 - OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI</b>	<b>22</b>
<b>ARTICOLO 16 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI</b>	<b>23</b>
<b>ARTICOLO 17- OBBLIGHI DI RISERVATEZZA</b>	<b>25</b>
<b>ARTICOLO 18 - BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE</b>	<b>25</b>
<b>ARTICOLO 19 - UTILIZZO DELLE APPARECCHIATURE E DEI PRODOTTI SOFTWARE</b>	<b>27</b>
<b>ARTICOLO 20 - DANNI, RESPONSABILITÀ CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA</b>	<b>27</b>
<b>ARTICOLO 21 - GARANZIA DEFINITIVA</b>	<b>28</b>
<b>ARTICOLO 22 - RECESSO</b>	<b>29</b>
<b>ARTICOLO 23 - RISOLUZIONE</b>	<b>31</b>
<b>ARTICOLO 24 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO</b>	<b>33</b>
<b>ARTICOLO 25 – SUBAPPALTO</b>	<b>33</b>
<b>ARTICOLO 26 - ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI</b>	<b>33</b>
<b>ARTICOLO 27 - FORO ESCLUSIVO</b>	<b>34</b>
<b>ARTICOLO 28 - CLAUSOLA BEST CUSTOMER</b>	<b>34</b>
<b>ARTICOLO 29 – TITOLARITÀ E LICENZA</b>	<b>34</b>

## SCHEMA DI CONTRATTO

### TRA

l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro - I.N.A.I.L. (di seguito per brevità anche "Amministrazione") codice fiscale n. 01165400589, partita IVA n. 00968951004 – rappresentato dal \_\_\_\_\_, nella funzione di Direzione Centrale per l'Organizzazione Digitale, con la qualifica di Dirigente Generale, nato a \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica in Roma, Via Santuario Regina degli Apostoli, 33  
(di seguito per brevità anche "**Amministrazione**")

### E

la Società Microsoft s.r.l, con sede legale in Viale Pasubio 21 – 20154 – Milano, capitale sociale Euro 520.000,00 I.V. codice fiscale 08106710158, P.IVA 08106710158, iscritta al Registro delle imprese di Milano al n. 08106710158, nella persona di Marco Fischetto in qualità di procuratore speciale con poteri di rappresentanza legale, domiciliato per la carica presso la sede sociale (di seguito per brevità anche "**Fornitore**" o "**Impresa**")

### PREMESSO CHE

- a) l'articolo 29, comma 2, del D.Lgs. 6 dicembre 2011, n.201 convertito con modificazioni dalla Legge del 22 dicembre 2011 n. 214 recante "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici" ("Decreto Salva-Italia"), prevede che gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale possano avvalersi di Consip S.p.A. per lo svolgimento di funzioni di centrale di committenza stipulando apposite convenzioni per la disciplina dei propri rapporti. Su tale base normativa, INAIL e Consip S.p.A. (nel seguito Consip) hanno stipulato apposita Convenzione il 18 agosto 2015;
- b) Consip S.p.A. (di seguito per brevità anche Consip) ha indetto per conto di INAIL una procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando ai sensi e per gli effetti dell' art. 63 comma 2 lett. b) nn. 2 e 3) del D.Lgs 50/2016 per la fornitura dei servizi di supporto Microsoft Services Premier Support ed Enterprise Strategy Program;
- c) in forza di tutto quanto precede, Consip ha provveduto allo svolgimento di tutte le attività connesse all'espletamento delle procedure di acquisizione fino all'aggiudicazione definitiva delle stesse;
- d) l'Impresa è risultata aggiudicataria della procedura, a tal fine indetta dalla Consip nell'interesse dell'Amministrazione, per la prestazione delle attività indicate nell'art. 2;
- e) l'Impresa ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto, ha prestato la garanzia definitiva ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. 50/2016, secondo l'importo ivi indicato o il diverso importo determinato secondo le modalità previste, ed ha soddisfatto gli obblighi assicurativi richiesti; tale documentazione, anche se non materialmente allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale; pertanto potrà procedere alla stipula del presente contratto;
- f) successivamente alla stipula da parte dell'Impresa, l'Amministrazione procederà alla sottoscrizione del contratto, di cui provvederà alla gestione tecnica e amministrativa;
- g) il codice identificativo del presente contratto, CIG, è il seguente: 7369676107.

---

Classificazione del documento: Consip confidential

Schema di contratto per la fornitura dei servizi di supporto Microsoft Services Premier Support ed Enterprise Strategy Program per INAIL - ID 1996

Allegato 3 - Schema di contratto

h) l'Impresa dichiara che quanto risulta dal presente contratto e dai suoi allegati (Allegato "I" – **Dichiarazione d'offerta** Allegato "II" – **Offerta tecnica**; Allegato "III" – **Condizioni Generali di erogazione Servizi Microsoft**) definiscono in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni e consente di acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse;

i) il fornitore espressamente prende atto ed accetta che tutti i termini previsti dal presente contratto sono da intendersi "solari" ove non diversamente stabilito;

Tutto ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate:

### **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE CONDIZIONI DELLO SCHEMA DI CONTRATTO**

#### **ARTICOLO 1 - VALORE DELLE PREMESSE E NORME REGOLATRICI. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE**

1. Le premesse di sopra, gli atti e i documenti ivi richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto così come gli Allegati delle Premesse, nonché la dichiarazione del legale rappresentante posta in calce al presente atto.

2. L'esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei suoi allegati:

- a) dalle disposizioni di cui al D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ;
- b) dalle disposizioni di cui al d.P.R. 10 ottobre 2010, n. 207, nei limiti stabiliti dagli artt. 216 e 217 del medesimo D.lgs.;
- c) dal decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 come convertito dalla legge del 7 agosto 2012 n. 135 e s.m.i.
- d) dal decreto legislativo 9 aprile n. 2008, n. 81
- e) dalle norme applicabili ai contratti della pubblica amministrazione;
- f) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;
- g) dalle disposizioni contenute nel D.M. 28 ottobre 1985 e nel D.M. 8 febbraio 1986 del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica;
- h) dalle linee Guida adottate dall'A.N.AC. e dai decreti attuativi del D. Lgs. n. 50/2016.

3. In caso di discordanza o contrasto, gli atti ed i documenti tutti della procedura prodotti dalla Consip - nella sua qualità di centrale di committenza per le acquisizioni di beni e servizi in favore dell'Amministrazione - prevarranno sugli atti ed i documenti della procedura prodotti dall'Impresa, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate dall'Impresa ed accettate da Consip ovvero dall'Amministrazione per quanto di rispettiva competenza, in sede di

---

Classificazione del documento: Consip confidential

Schema di contratto per la fornitura dei servizi di supporto Microsoft Services Premier Support ed Enterprise Strategy Program per INAIL - ID 1996

Allegato 3 - Schema di contratto

definizione contrattuale.

4. L'Amministrazione, ai sensi di quanto stabilito dalla Determinazione dell'AVCP (ora A.N.A.C.) n. 1 del 10/01/2008, provvederà a comunicare al Casellario Informatico i fatti riguardanti la fase di esecuzione del presente contratto.

5. E' designato quale Responsabile unico del procedimento il Dott. \_\_\_\_\_, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 31, D. Lgs. n. 50/2016 e Direttore dell'esecuzione ai sensi e per gli effetti dell'art. 101, d.lgs. 50/2016, il Dott. \_\_\_\_\_ *<in alternativa>*: Sono designati quale Responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e Direttore dell'esecuzione ai sensi dell'art. 101 del D. Lgs. n. 50/2016 il Dott. \_\_\_\_\_. L'Impresa si impegna a comunicare il nominativo del Responsabile della Fornitura, il quale assume il ruolo di referente per tutte le attività previste dal presente Contratto, entro 5 giorni dalla stipula.

## ARTICOLO 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO

1. L'Amministrazione stipula con l'Impresa, che accetta, la fornitura dei servizi di seguito indicati, da eseguirsi conformemente alle prescrizioni contenute nel presente contratto e nei suoi allegati:

a) relativamente al **Supporto Premier (a canone)**:

i. «**Supporto Reattivo**» che garantisca la continuità operativa (risoluzione tempestiva dei problemi tecnici aperti: incidenti), erogato da remoto attraverso il centro di supporto Microsoft, disponibile 7 giorni alla settimana, 24 ore al giorno per 365 giorni l'anno;

ii. «**Supporto Proattivo**» che agevoli il ritorno degli investimenti (*best practices* e formazione del personale tecnico specialistico in materia di sviluppo, utilizzo e gestione delle specifiche infrastrutture tecnologiche di software Microsoft); il servizio così qualificato verrà erogato da personale Microsoft *on site*.

iii. «**Service delivery management**» (**TAM**) che garantisca il coordinamento del personale tecnico con il fornitore Microsoft al fine di gestire ed indirizzare correttamente l'escalation delle chiamate di supporto Reattivo, pianificare ed ingaggiare le corrette figure professionali Microsoft per ciascun intervento, verificare e misurare con report periodici l'impiego dei supporti Reattivo e Proattivo.

b) relativamente al **Supporto ESP (a consumo)**:

I servizi ESP verranno erogati in favore dell'Amministrazione sotto la supervisione della specifica figura professionale definita "Enterprise Architect".

I servizi sono principalmente costituiti dalle seguenti attività che a titolo esemplificativo e non

---

Classificazione del documento: Consip confidential

Schema di contratto per la fornitura dei servizi di supporto Microsoft Services Premier Support ed Enterprise Strategy Program per INAIL - ID 1996

Allegato 3 - Schema di contratto

esaustivo possono ricomprendere:

- i. Supporto alla definizione dell'architettura IT rispetto alle linee evolutive dei prodotti in uso presso l'Amministrazione;
  - ii. supporto alla ottimizzazione della spesa e degli investimenti;
  - iii. pianificazione del deploy della tecnologia Microsoft attraverso opportune roadmap.
2. Le parti prendono atto che i servizi di cui al precedente comma 1, lettera a), sono dimensionati come di seguito riportato:

<b>Servizio Premier a Canone per 36 mesi</b>	
<b>Tipologia Servizio</b>	<b>Quantità in giorni</b>
Servizio Reattivo	45
Servizio Proattivo	450
Servizio TAM	150

3. Le parti prendono atto che i servizi di cui al precedente comma 1, lettera b), sono dimensionati come di seguito riportato:

<b>Supporto ESP (Enterprise Strategy Program) per 36 mesi – Quantità in Pacchetti</b>		
<b>Attività</b>	<b>Quantità in pacchetti su base annuale</b>	<b>Quantità in pacchetti totale</b>
Portfolio Assessment	1	3
Strategic Plan	2	6
Prototipazione	2	6
Planning	2	6
<b>Totale Pacchetti</b>	<b>7</b>	<b>21</b>

L'Impresa si obbliga ad erogare un numero pari a 7 pacchetti per ciascuna annualità fino ad un massimo di 21 pacchetti all'interno della durata contrattuale di tre anni (36 mesi).

4. L'Impresa prende atto ed accetta che INAIL non garantisce l'attivazione di tutti i precedenti servizi, se non nel limite del 10% dell'importo contrattuale complessivo, riservandosi, pertanto, di attivare i predetti servizi in misura ampiamente inferiore a quanto indicato nel presente contratto ovvero si riserva di affidare totalmente o parzialmente a fornitori terzi i predetti servizi. Tali servizi potranno essere acquistati, ove necessario, fino alla concorrenza del corrispettivo

---

Classificazione del documento: Consip confidential

Schema di contratto per la fornitura dei servizi di supporto Microsoft Services Premier Support ed Enterprise Strategy Program per INAIL - ID 1996

Allegato 3 - Schema di contratto

massimocomplessivo.

5. L'Impresa prende atto e accetta che l'esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto comporterà la realizzazione e la consegna di *output, deliverable*, derivanti o funzionali all'erogazione del servizio.

6. Sono a totale carico dell'Impresa, intendendosi ricompresi nei corrispettivi erogati, tutti gli oneri relativi alle attività ed agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale, ivi compresi gli oneri, appresso descritti a mero titolo indicativo, relativi:

- alle spese di trasporto dei materiali e/o mezzi d'opera occorrenti;
- alle eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto al sopralluogo ed all'esecuzione dei servizi ed i connessi oneri assicurativi- allo sgombero dei materiali residui ed alla ottemperanza delle disposizioni vigenti in materia di smaltimento dei rifiuti.

7. L'Impresa si impegna a utilizzare gli strumenti di Project Portfolio Management (PPM) in dotazione presso l'INAIL per pianificare e consuntivare le attività, giorni ed ore di supporto erogate, secondo le modalità comunicate dall'Istituto stesso.

### **ARTICOLO 3 - MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA**

1. L'Amministrazione si riserva la facoltà, di cui all'art. 106, comma 1, lett. e) D.lgs. n. 50/2016, di apportare modifiche non sostanziali al Contratto, fino alla concorrenza di un quinto in più o in meno del corrispettivo complessivo.

2. Inoltre, ai sensi dell'art. 106, c. 12 del D.Lgs. 50/2016, ove ciò si renda necessario in corso di esecuzione, l'Amministrazione potrà imporre al Fornitore un aumento o una diminuzione, delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto dell'importo del contratto alle stesse condizioni ed agli stessi prezzi unitari previsti nel presente contratto. In tal caso, il Fornitore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Si precisa che, in caso di diminuzione delle prestazioni, il Fornitore non avrà diritto ad alcun compenso o indennità oltre al corrispettivo maturato per le prestazioni effettivamente eseguite, calcolato sulla base dei prezzi unitari specificati nella Dichiarazione d'offerta economica.

3. Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dal Fornitore se non è stata approvata dall'Amministrazione nel rispetto e nei limiti di quanto previsto dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e qualora effettuate, non daranno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e comporteranno, da parte del Fornitore, la rimessa in pristino della situazione preesistente.

4. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 106, d.lgs. 50/2016.

#### **ARTICOLO 4 - DURATA CONTRATTUALE**

1. Il presente contratto spiega i suoi effetti dalla data della sua sottoscrizione ed avrà termine allo spirare di 36 (trentasei) mesi decorrenti dalla data di stipula.

L'avvio dell'esecuzione delle attività avverrà contestualmente alla stipula.

2. L'Amministrazione, in conformità a quanto disposto all'articolo 106, comma 11, del D. Lgs. n. 50/2016, si riserva la facoltà in corso di esecuzione di modificare la durata del contratto, con comunicazione inviata a mezzo PEC al Fornitore, prorogandolo per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente, ivi inclusa la stipula del contratto. In tal caso il Fornitore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per l'Amministrazione.

#### **ARTICOLO 5 - LUOGO DI EROGAZIONE DEI SERVIZI**

1. I servizi richiesti dovranno essere eseguiti da remoto e/o presso le sedi site in Roma, di INAIL, o altra diversa sede di INAIL, ovvero indicata da INAIL.

2. Le attività on site dovranno essere svolte nei giorni feriali dal lunedì al venerdì, dalle ore 09:00 alle ore 18:00. Inoltre, l'Impresa prende atto che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, gli uffici di INAIL e/o dell'Amministrazione continueranno ad essere utilizzati, per la loro destinazione istituzionale, dal personale di INAIL medesima, dell'Amministrazione e/o di terzi autorizzati.

3. L'Impresa si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni, senza alcun onere aggiuntivo, salvaguardando le esigenze di INAIL, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto, e a procedere, eventualmente, alla riduzione in pristino dei locali.

#### **ARTICOLO 6 - TERMINI DI AVVIO ED ESECUZIONE DEI SERVIZI**

1. Il Fornitore si obbliga a erogare i servizi di cui all'art. 2 al momento della stipula o, improrogabilmente, entro 5 (cinque) giorni dalla sottoscrizione del contratto. L'avvio dell'esecuzione della prestazione contrattuale corrisponderà alla "Data di avvio servizi".

#### **ARTICOLO 7 - SUPPORTO PREMIER E VERIFICA DI CONFORMITÀ DEI SERVIZI PREMIER**

1. Relativamente al servizio "Supporto Premier", INAIL effettuerà, in corso di contratto, la verifica di conformità delle prestazioni contrattuali volta a certificare che le stesse siano eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico-funzionale. A conclusione delle operazioni di

---

Classificazione del documento: Consip confidential

Schema di contratto per la fornitura dei servizi di supporto Microsoft Services Premier Support ed Enterprise Strategy Program per INAIL - ID 1996

Allegato 3 - Schema di contratto

verifica di conformità verrà redatto apposito verbale e, in caso di esito positivo, l'Amministrazione rilascerà il certificato di verifica di conformità qualora risulti che l'Impresa ha regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali nel rispetto di quanto previsto ai precedenti commi e all'art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

2. Tali verifiche constateranno il rispetto dei servizi previsti per il "Supporto Premier" come di seguito dettagliato.

3. Il servizio "**Supporto Reattivo**" di cui al precedente art. 2, comma 1, lettera a), punto i), sarà erogato mediante chiamata diretta al numero telefonico riservato al supporto Premier (02-38.591.422) o elettronicamente tramite il sito web Premier Online da parte delle persone di riferimento designate da INAIL e dovrà essere disponibile 24 ore al giorno, 7 giorni alla settimana, 365 giorni l'anno. L'Impresa si impegna ad intervenire ottemperando ai seguenti tempi di presa in carico in relazione ad i livelli di severità definiti:

- a) per il livello di **Severità 1** entro 1 ora lavorativa;
- b) per il livello di **Severità A** entro 1 ora lavorativa;
- c) per il livello di **Severità B** entro 2 ore lavorative;
- d) per il livello di **Severità C** entro 4 ore lavorative.

In caso di inosservanza degli obblighi di cui ai precedenti commi, INAIL applicherà le penali previste al successivo articolo 11 ferma restando la facoltà di INAIL di risolvere il presente contratto e salvo il diritto di richiedere il risarcimento di eventuali maggiori danni ai sensi dell'art. 1382 cod. civ.

4. In relazione ai livelli di Severità 1 ed A l'Impresa si impegna a fornire a INAIL la massima collaborazione per la gestione dei processi di risoluzione dei problemi. Il Fornitore avrà cura di portare la problematica all'attenzione del team di prodotto di Microsoft, notificandola ai Senior executive di Microsoft, anche al fine di mantenere il massimo livello di attenzione. INAIL, per sua parte, avrà cura di individuare appropriate e idonee risorse interne che collaborino con l'Impresa anche al di fuori del normale orario lavorativo, anche al fine di fornire accesso ai dati e/o informazioni necessarie.

5. In relazione ai seguenti sistemi, al fine di poter garantire livelli di servizio che comprendano anche tempistiche di risoluzione come specificato nell'art. 11, comma 6:

- Database MS SQL server
- Active Directory
- Skype for Business

Tutti le componenti/prodotti Microsoft a supporto di tali sistemi dovranno essere all'interno del

---

Classificazione del documento: Consip confidential

Schema di contratto per la fornitura dei servizi di supporto Microsoft Services Premier Support ed Enterprise Strategy Program per INAIL - ID 1996

Allegato 3 - Schema di contratto



ciclo di vita standard del supporto “mainstream” e “extended” di Microsoft come riportati al link ([https://support.microsoft.com/en-us/gp/gp\\_lifecycle\\_main/it](https://support.microsoft.com/en-us/gp/gp_lifecycle_main/it)).

Nel caso in cui si renda necessario lavorare su aspetti relativi a software non Microsoft verrà garantito il massimo supporto all’analisi da svolgere con gli opportuni Vendor/Società a cui tali software fanno riferimento e che avranno responsabilità dell’attività e delle tempistiche.

Saranno allocate 3 giornate lavorative a settimana di presidio del servizio proattivo previsto per INAIL, per tutta la durata del contratto, dedicate ad attività di manutenzione, tuning, health check, ed alla prevenzione di ogni possibile malfunzionamento oltre che ed alla condivisione e supporto alle scelte evolutive delle architetture degli specifici sistemi, atte a garantire un’adeguata e costante analisi e conoscenza degli ambienti e degli impatti.

Le giornate di presidio di cui al precedente periodo si intendono ricomprese tra quelle già previste e finanziate nel presente contratto.

Eventuali piattaforme che dovessero essere inserite in integrazioni del contratto EA saranno valutate congiuntamente ad INAIL entro 30 giorni dalla loro acquisizione per definire i contenuti e le necessarie giornate di presidio proattivo.

Per quanto attiene il servizio “Supporto Reattivo” di cui al precedente art. 2, comma 1, lettera a), punto i), in caso di problema, l’Impresa si impegna a definire e aggiornare uno specifico piano di attività finalizzato alla risoluzione del problema. L’Impresa dovrà inoltre fornire entro

- a) 16 ore lavorative per il livello di Severità 1
- b) 24 ore lavorative per il livello di Severità A
- c) 6 giorni lavorativi per il livello di Severità B
- d) 10 giorni lavorativi per il livello di Severità C

indicazioni relative a possibili soluzioni definitive o workaround che limitino l’impatto del problema, tenendo conto dei sistemi interessati e della specifica problematica, INAIL si impegna a fornire il massimo supporto alla risoluzione con appropriate ed idonee risorse interne che collaborino con l’Impresa, durante ed oltre l’orario lavorativo, nonché tutta la documentazione ed informazioni necessarie

6. Il servizio «**Supporto Proattivo**» di cui al precedente art. 2, comma 1, lettera a), punto ii), sarà svolto, di norma, nell’arco temporale dalle ore 09:00 alle ore 18:00 di tutti i giorni feriali. L’Impresa si impegna comunque, in caso di necessità e disponibilità delle risorse Microsoft ad effettuare il servizio di assistenza telefonica durante le ore notturne, dalle ore 20:00 alle ore 08:00, nonché il sabato ed i giorni festivi.

---

Classificazione del documento: Consip confidential

Schema di contratto per la fornitura dei servizi di supporto Microsoft Services Premier Support ed Enterprise Strategy Program per INAIL - ID 1996

Allegato 3 - Schema di contratto

7. Il servizio **«Service delivery management» (TAM)** di cui al precedente art. 2, comma 1, lettera a), punto iii), verrà erogato al fine di redigere il Piano delle attività e provvedere al coordinamento delle risorse Microsoft nella gestione delle relazioni con INAIL in riferimento alla erogazione del Servizio. Il servizio avrà ad oggetto anche il monitoraggio e la gestione delle chiamate di supporto reattivo di cui al comma 3 del presente articolo (*escalation management*). Rientra altresì nell'ambito del presente servizio l'invio del "Consuntivo Attività". Sarà cura del "TAM" inviare comunicazione, entro tre giorni dalla richiesta effettuata dall'Amministrazione interessata, circa le date nelle quali saranno effettuate le attività richieste in relazione ai servizi di Supporto Premier specificati nell'art. 2, comma 1, lettera a), punti i) e ii).
8. L'Impresa si obbliga a prestare il servizio Premier "Supporto Proattivo" – di cui al precedente art. 2, comma 1, lettera a), punto ii), previa richiesta di INAIL.
9. INAIL attiverà il servizio di cui sopra indicando i relativi impieghi presunti della figura professionale richiesta, mediante apposita comunicazione all'Impresa, la quale procederà all'erogazione del servizio entro il termine di 5 (cinque) giorni dalla richiesta di INAIL, pena l'applicazione delle penali di cui all' art. 11, comma 1, di cui al presente Contratto.
10. Al termine di ogni attività di cui all' art. 2, comma 1, lettera a), punti i, ii, entro cinque (5) giorni dalla chiusura delle stesse, l'Impresa dovrà consegnare a INAIL un "Rapporto attività" contenente la data in cui è stata eseguita l'attività e la descrizione delle attività svolte.
11. L'Impresa dovrà con cadenza mensile provvedere all'invio del "Consuntivo Attività" in relazione a tutte le attività richieste e svolte indicate nell'art. 2, comma 1, lettera a), punti i), ii). Tale "Consuntivo Attività" mensile dovrà essere approvato da INAIL entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla consegna che potrà avvenire in formato cartaceo o inviato via e-mail all' Amministrazione .
12. La verifica di conformità verrà effettuata sulla base dei report mensili ("Consuntivo Attività") prodotti nel trimestre di competenza, ai sensi dell'art. 102 del D.lgs. n. 50/2016, con riferimento ai servizi di cui all'art. 2, comma 1, lett. a), punti i), ii), entro il termine di 30 (trenta) giorni dallo scadere del trimestre di competenza. La presentazione della documentazione potrà avvenire sia in formato cartaceo che in via elettronica tramite e-mail.
13. INAIL procederà a valutare il "Consuntivo Attività" prodotto nel trimestre di competenza e a sottoscriverlo qualora approvato. La sottoscrizione verrà considerata quale "Data di accettazione dei Servizi erogati",
14. Nel caso in cui, durante la verifica, venissero rilevate anomalie che secondo INAIL, per numero e/o gravità, non permettano il prosieguo delle attività, la verifica verrà interrotta e riprenderà ex novo nel momento in cui INAIL riterrà ripristinate le sopracitate anomalie. In caso

di interruzione della verifica, sarà emessa una penale di cui all' art. 11, comma 12.

15. Nel caso di esito negativo della verifica di conformità, l'Impresa dovrà eliminare i vizi accertati entro il termine massimo che sarà concesso da INAIL in sede di verbale di verifica di conformità, fatto salvo quanto previsto nei prescritti livelli di servizio.

16. Nell'ipotesi in cui l'Impresa abbia eliminato i vizi causa dell'esito negativo della verifica di conformità, la stessa verrà ripetuta, ferma l'applicazione delle penali relative di cui al successivo articolo rubricato "Penali". Tutti gli oneri che INAIL dovrà sostenere saranno posti a carico dell'Impresa.

17. Nell'ipotesi in cui anche la seconda verifica di conformità dia esito negativo, INAIL, ferma restando l'applicazione delle penali all'uopo previste, avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto ai sensi dell'art. 23, "Risoluzione", nonché dell'art. 1456 c.c.

18. INAIL, nel caso di particolari caratteristiche dell'oggetto contrattuale che non consentono la verifica di conformità per la totalità delle prestazioni contrattuali, si riserva la possibilità di effettuare controlli a campione o in forma semplificata con modalità comunque idonee a garantire la verifica dell'esecuzione contrattuale.

19. Tutti gli oneri derivanti dalla verifica di conformità si intendono a carico dell'Impresa.

20. Conclusa positivamente la verifica di conformità la Committente rilascia il certificato di pagamento o altro documento equivalente ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore.

21. Su richiesta dell'Impresa, Committente emetterà il certificato di esecuzione prestazioni dei servizi (CES), coerentemente al modello predisposto dall'A.N.AC. Autorità Nazionale Anticorruzione. Il certificato verrà emesso solo a seguito della verifica della corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali nel rispetto delle prescrizioni contrattuali e della normativa vigente.

#### **ARTICOLO 8 - SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO MICROSOFT ESP E VERIFICA DI CONFORMITÀ**

1. Relativamente al servizio di supporto specialistico Microsoft ESP, INAIL effettuerà, in corso di contratto, la verifica di conformità delle prestazioni volta a certificare che le prestazioni contrattuali siano eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico- funzionale. A conclusione delle operazioni di verifica di conformità verrà redatto apposito verbale.

2. L'Impresa si obbliga a prestare il servizio di supporto specialistico Microsoft Enterprise Strategy Program (Supporto ESP) di cui all'art. 2, lettera b), previa richiesta di INAIL.

3. INAIL attiverà il servizio, indicando i relativi impieghi presunti della figura professionale "Enterprise Architect", mediante apposita comunicazione all'Impresa, la quale dovrà consegnare a INAIL il *Piano operativo entro cinque giorni dalla stipula del contratto*, pena l'applicazione delle

---

Classificazione del documento: Consip confidential

Schema di contratto per la fornitura dei servizi di supporto Microsoft Services Premier Support ed Enterprise Strategy Program per INAIL - ID 1996

Allegato 3 - Schema di contratto

penali previste all'articolo 11 comma 10. L'impresa dovrà trimestralmente descrivere e formalizzare in un "Consuntivo Attività" le attività svolte. Tale consuntivo sarà sottoposto all'approvazione di INAIL e sarà approvato entro 10 (dieci giorni) dalla consegna che potrà avvenire in formato cartaceo o via e-mail.

4. La figura professionale di cui al precedente comma 3, dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti minimi:

- esperienza professionale di oltre 10 anni nell'analisi, progettazione, sviluppo e gestione di tecnologie IT;
- esperienza nella realizzazione dei sistemi informativi complessi;
- esperienza internazionale ed in stretto coordinamento con le strutture di prodotto di Microsoft Corporation.

5. Le attività necessarie all'espletamento del servizio ESP, di cui all'art. 2, lettera b), verranno pianificate congiuntamente dall'Impresa e dall'Amministrazione e/o Committente e formalizzate in un "Piano di Lavoro", che sarà soggetto ad aggiornamenti mensili.

6. L'impresa prende atto che l'Amministrazione può richiedere il servizio di supporto specialistico ESP non pianificato nel "Piano di Lavoro" di cui al comma precedente, sempre nei limiti dell'erogazione massima dei servizi; in tal caso l'Impresa si impegna, senza alcun onere aggiuntivo per il Committente, ad attivarsi entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta.

7. Ogni attività ed intervento richiesto ed erogato sarà consuntivato nelle modalità espresse nel presente Contratto e sarà sottoposto all'approvazione di INAIL, che ne verificherà il quantitativo nonché il rispetto della qualità dei servizi erogati secondo le prescrizioni dettate dal presente Contratto.

8. L'Impresa dovrà con cadenza mensile provvedere all'invio del "Consuntivo Attività" in relazione a tutte le attività richieste e svolte indicate nell'art. 2, lettera b). Tale "Consuntivo Attività" dovrà essere approvato da INAIL.

9. La verifica di conformità verrà effettuata sulla base dei report mensili prodotti nel trimestre di competenza, ai sensi dell'art. 102 del D.lgs. n. 50/2016, con riferimento alla fornitura di cui all'art. 2, comma 1 lett. b), entro il termine di 30 (trenta) giorni dallo scadere del trimestre di competenza. La presentazione della documentazione potrà avvenire sia in formato cartaceo che in via elettronica tramite e-mail.

10. INAIL procederà a valutare il "Consuntivo Attività" riepilogativo e a sottoscriverlo qualora approvato. La sottoscrizione del Report verrà considerata quale "Data di accettazione dei Servizi erogati", e, in caso di esito positivo, l'Amministrazione rilascerà il certificato di verifica di conformità qualora risulti che l'Impresa ha regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali nel

rispetto di quanto previsto ai precedenti commi e all'art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

11. Inail nel caso di particolari caratteristiche dell'oggetto contrattuale che non consentono la verifica di conformità per la totalità delle prestazioni contrattuali, si riserva la possibilità di effettuare controlli a campione o in forma semplificata con modalità comunque idonee a garantire la verifica dell'esecuzione contrattuale.

12. Nel caso in cui, durante la verifica, venissero rilevate anomalie che secondo INAIL, per numero e/o gravità, non permettano il prosieguo delle attività, la verifica verrà interrotta e riprenderà ex novo nel momento in cui la INAIL riterrà ripristinate le sopracitate anomalie. In caso di interruzione della verifica, sarà emessa una penale di cui all'art. 11, comma 12.

13. Nel caso di esito negativo della verifica di conformità, l'Impresa dovrà eliminare i vizi accertati entro il termine massimo che sarà concesso da INAIL in sede di verbale di verifica di conformità, fatto salvo quanto previsto nei prescritti livelli di servizio. Nell'ipotesi in cui l'Impresa abbia eliminato i vizi causa dell'esito negativo della verifica di conformità, la verifica di conformità verrà ripetuta, ferma l'applicazione delle penali relative di cui al successivo articolo rubricato "Penali".

14. Tutti gli oneri derivanti dalla verifica di conformità si intendono a carico dell'Impresa.

15. Nell'ipotesi in cui anche la seconda verifica di conformità dia esito negativo, INAIL, ferma restando l'applicazione delle penali, avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto ai sensi dell'art. 23, "Risoluzione", nonché dell'art. 1456 c.c.

16. In sede di verifica di conformità, l'Impresa si impegna a fornire a INAIL tutta la documentazione tecnica ed i dati necessari al fine di consentire alla medesima di provvedere direttamente o tramite terzi alla manutenzione delle apparecchiature nonché tutte le informazioni di dettaglio sul bene necessarie per la presa in carico del bene da parte di INAIL.

17. INAIL, nel caso di particolari caratteristiche dell'oggetto contrattuale che non consentono la verifica di conformità per la totalità delle prestazioni contrattuali, si riserva la possibilità di effettuare controlli a campione o in forma semplificata con modalità comunque idonee a garantire la verifica dell'esecuzione contrattuale.

18. Su richiesta dell'Impresa, INAIL emetterà il certificato di esecuzione prestazioni delle forniture (CEF), coerentemente al modello predisposto dall'A.N.AC. (il certificato verrà emesso solo a seguito della verifica dell'avvenuta consegna della fornitura dei beni oggetto dell'appalto e della conseguente verifica di conformità della fornitura predetta, nel rispetto delle prescrizioni contrattuali e della normativa vigente).

## **ARTICOLO 9 - PERSONALE IMPIEGATO DAL FORNITORE**

1. Il Fornitore è obbligato ad osservare scrupolosamente quanto stabilito all'art. 30 comma 3, d.lgs. 50/2016 e comunque tutti gli obblighi derivanti da leggi vigenti in materia di obblighi assicurativi, assistenza e previdenza, nonché di rapporto di lavoro in genere, e a provvedere a tutti gli obblighi derivanti dal contratto collettivo di lavoro di categoria applicabile.
2. Il Fornitore si obbliga, altresì, fatto salvo il trattamento di miglior favore, a continuare ad applicare i citati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro suddetti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente Contratto.
3. Per le prestazioni richieste il Fornitore si obbliga ad avvalersi di personale specializzato con contratto di lavoro subordinato ovvero di somministrazione di lavoro ovvero con rapporto di lavoro comunque riconducibile a una delle tipologie contrattuali ammesse dalla Legge n. 183/2014 e successivi Decreti attuativi, nonché di lavoratori autonomi (nel rispetto di quanto previsto all'art. 105, comma 3, del d. lgs. n. 50/2016), nei limiti e alle condizioni previsti nel presente contratto e suoi allegati.
4. È a carico del Fornitore l'osservanza delle norme in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni e dell'igiene del lavoro, per quanto di spettanza. A tale fine, esso adotterà tutti i procedimenti e le cautele necessari per garantire la salute e l'incolumità degli operatori, delle persone addette ai lavori e dei terzi, dandone a INAIL, a semplice richiesta, opportuna documentazione a dimostrazione degli adempimenti effettuati in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro e di salute dei lavoratori e manlevando e tenendo indenne l'Amministrazione e l'Amministrazione da qualsivoglia onere e responsabilità.
5. Il Fornitore riconosce ad INAIL la facoltà di richiedere la sostituzione di unità del personale addetto alle prestazioni che a seguito di verifica fossero ritenute dall'Amministrazione non idonee alla perfetta esecuzione del servizio. In tal caso il Fornitore si obbliga a procedere alla sostituzione delle risorse umane entro il termine di 7 (sette) giorni dalla comunicazione via fax da parte dell'Amministrazione, pena l'applicazione delle penali previste all'articolo 11 comma 18 e a garantire la continuità del team di lavoro .
6. Il Fornitore si impegna a fornire, prima dell'inizio di qualsiasi attività, il nominativo del Responsabile preposto alla sovrintendenza dell'esecuzione dell'appalto (*Responsabile della fornitura*) comunicandone il nominativo, e le relative variazioni, ad INAIL. Il Responsabile della fornitura sarà l'interlocutore dell'Amministrazione per qualsivoglia richiesta inerente al servizio e sarà, a sua volta, garante della corretta organizzazione del servizio nonché, in particolare,

---

Classificazione del documento: Consip confidential

Schema di contratto per la fornitura dei servizi di supporto Microsoft Services Premier Support ed Enterprise Strategy Program per INAIL - ID 1996

Allegato 3 - Schema di contratto

responsabile del controllo sulla assoluta e continua indipendenza del personale dall'Amministrazione.

7. In considerazione di quanto precede, il Responsabile della fornitura, per quanto di propria competenza, si obbliga ad attivare all'interno dell'Impresa ovvero nell'ambito dei rapporti tra l'Impresa e l'Amministrazione, in virtù del presente contratto, tutte le necessarie procedure organizzative, nonché gli opportuni flussi comunicativi, affinché sia pacifico per le risorse coinvolte, a vario titolo, nell'erogazione delle attività, che le stesse non debbano ritenersi in alcun modo i) assoggettate al potere organizzativo, direttivo e disciplinare da parte dell'Amministrazione ii) assoggettate ad attività di vigilanza e controllo sull'esecuzione dell'attività lavorativa da parte della Amministrazione iii) inserite nell'organizzazione dell'Amministrazione.

8. INAIL si riserva di verificare la corretta applicazione di quanto sopra da parte del Responsabile della Fornitura, nonché di applicare le relative penali in caso di mancato adempimento.

#### **ARTICOLO 10 - INADEMPIENZE CONTRIBUTIVE E RETRIBUTIVE**

1. Ai sensi di quanto previsto all'art. 30 comma 5 D.lgs. 50/2016 in caso di ottenimento da parte dell'Amministrazione del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del Contratto, l'Amministrazione provvederà a trattenere l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC verrà disposto dall'Amministrazione direttamente agli enti previdenziali e assicurativi .

2. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 30, comma 6, d.lgs. 50/2016, nel caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore impiegato nell'esecuzione del Contratto, il Responsabile del Procedimento inviterà per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'esecutore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni.

3. In assenza di risposta allo scadere del termine di cui al comma precedente oppure ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, l'Amministrazione pagherà, anche in corso d'opera, direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute al Fornitore.

4. L'Amministrazione predisporrà delle quietanze che verranno sottoscritte direttamente dagli interessati. Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al precedente comma, l'Amministrazione provvederà all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

#### **ARTICOLO 11 – PENALI E LIVELLI DI SERVIZIO**

Si precisa che l'importo delle penali contenute nel presente articolo è stato calcolato tenuto conto di quanto stabilito dall'art. 113 bis del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

1. Per ogni giorno di ritardo nell'attivazione del servizio Premier di cui al precedente art. 2, comma 1, lett. a), INAIL si riserva di applicare al Fornitore una penale pari all'1 (uno) per mille dell'intero importo contrattuale.
2. Il Fornitore prende atto che, per ogni ora di ritardo rispetto ai termini indicati nel presente contratto all'art. 7, comma 3, per il servizio di Supporto Premier, relativamente alla presa in carico dei problemi identificati con livello di Severità 1, INAIL applicherà una penale di € 240,00 (duecentoquaranta/00).
3. Per ogni ora di ritardo rispetto ai termini indicati nel presente contratto all'art. 7, comma 3, per il servizio di Supporto Premier, relativamente alla presa in carico dei problemi di Severità A, INAIL applicherà una penale di € 200,00 (duecento/00).
4. Per ogni ora di ritardo rispetto ai termini indicati nel presente contratto all'art. 7, comma 3, per il servizio di Supporto Premier, relativamente alla presa in carico dei problemi di Severità B, INAIL applicherà una penale di € 150,00 (centocinquanta/00).
5. Per ogni ora di ritardo rispetto ai termini indicati nel presente contratto all'art. 7, comma 3, per il servizio di Supporto Premier, relativamente alla presa in carico dei problemi di Severità C, INAIL applicherà una penale di € 125,00 (centoventicinque/00).
6. Il Fornitore prende atto che, per ogni ora di ritardo rispetto ai termini indicati nel presente contratto all'art. 7, comma 5, per il servizio di Supporto Premier, relativamente alla proposta di risoluzione o presentazione del workaround dei problemi identificati con livello di Severità 1 e A, INAIL applicherà una penale di € 300,00 (trecento/00).
7. Per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini indicati nel presente contratto all'art. 7, comma 5, per il servizio di Supporto Premier, relativamente alla proposta di risoluzione o presentazione di workaround dei problemi di Severità B, INAIL applicherà una penale pari allo 0,5 (zero cinque) per mille dell'intero importo contrattuale.
8. Per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini indicati nel presente contratto all'art. 7, comma 5, per il servizio di Supporto Premier, relativamente alla proposta di risoluzione o presentazione di workaround dei problemi di Severità C, INAIL applicherà una penale pari allo 0,3 (zero tre) per mille dell'intero importo contrattuale.
7. INAIL, per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della garanzia definitiva di cui al successivo articolo 21 senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario, ovvero compensare il credito con quanto dovuto

---

Classificazione del documento: Consip confidential

Schema di contratto per la fornitura dei servizi di supporto Microsoft Services Premier Support ed Enterprise Strategy Program per INAIL - ID 1996

Allegato 3 - Schema di contratto



all'Impresa a qualsiasi titolo.

8. Per ogni giorno di ritardo rispetto alle date di intervento concordate e pianificate per il servizio «Service delivery management» (TAM)», del servizio Premier, INAIL applicherà una penale pari all' 1 (uno) per mille dell' intero importo contrattuale.

9. Per ogni giorno di ritardo rispetto alle date concordate per la consegna del documento "Consuntivo Attività" per il servizio Premier, INAIL applicherà una penale pari all' 1 (uno) per mille dell' intero importo contrattuale.

10. Il Fornitore prende atto che, per ogni giorno di ritardo dei termini di consegna del "Piano Operativo", INAIL applicherà una penale pari allo 0,3 (zero tre) per mille dell' intero importo contrattuale.

11. Il Fornitore prende altresì atto che, per ogni giorno di ritardo nell' erogazione delle attività di Supporto ESP, così come espressi nel Piano operativo approvato, INAIL applicherà una penale pari ad all' 1 (uno) per mille dell' intero importo contrattuale.

12. Il Fornitore prende atto che, in caso di interruzione della verifica di conformità sui servizi Supporto ESP per cause imputabili al Fornitore, INAIL applicherà una penale pari all'1 (uno) per mille dell' intero importo contrattuale.

13. Per ogni giorno, o frazione di giorno, di ritardo per la ripresa delle attività rispetto ai termini indicati, per il servizio Supporto ESP, di cui al precedente art. 8, comma 13, INAIL applicherà una penale pari ad all'1 (uno) per mille dell' intero importo contrattuale.

14. Il Fornitore prende atto che, per il servizio Supporto ESP, per ogni giorno di ritardo dei termini dell'avvio delle attività, INAIL applicherà una penale pari all'1 (uno) per mille dell' intero importo contrattuale.

15. Il Fornitore prende atto che, per la sostituzione delle risorse umane, prevista all' art. 9 comma 5, INAIL applicherà una penale pari all'1 (uno) per mille dell' intero importo contrattuale per ogni giorno di ritardo maturato.

16. Le penali verranno applicate previa contestazione dell'addebito e valutazione delle deduzioni addotte dall'Impresa e da questa comunicate alla Committente nel termine massimo di giorni 5 (cinque) dalla stessa contestazione.

17. Il valore complessivo delle penali non può comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale di cui al successivo articolo intitolato "Corrispettivo", comma 1. Qualora il valore complessivo delle penali inflitte all'Impresa raggiunga il 10% di tale corrispettivo, la Committente ha facoltà, in qualunque tempo, di risolvere di diritto il presente contratto con le modalità nello stesso espresse, oltre il risarcimento di tutti i danni.

18. La Committente, per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo,

---

Classificazione del documento: Consip confidential

Schema di contratto per la fornitura dei servizi di supporto Microsoft Services Premier Support ed Enterprise Strategy Program per INAIL - ID 1996

Allegato 3 - Schema di contratto

potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della garanzia definitiva di cui al successivo articolo 21 senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario, ovvero compensare il credito con quanto dovuto all'Impresa a qualsiasi titolo.

19. Ferma restando l'applicazione delle penali previste nei precedenti commi, INAIL si riserva di richiedere il maggior danno, sulla base di quanto disposto all'articolo 1382 cod. civ., nonché la risoluzione del presente contratto nell'ipotesi di grave e reiterato inadempimento.

20. Fatto salvo quanto previsto ai precedenti commi, l'Impresa si impegna espressamente a rifondere a INAIL l'ammontare di eventuali oneri che la stessa INAIL dovesse subire – anche per causali diverse da quelle di cui al presente articolo – a seguito di fatti che siano ascrivibili a responsabilità della Impresa stessa.

## **ARTICOLO 12- CORRISPETTIVO**

1. Il corrispettivo complessivo, onnicomprensivo dei servizi di cui all'art. 2 è pari a € xxxxxx,00 = (/00), così suddiviso:

a) Il corrispettivo contrattuale complessivo per la fornitura dei servizi a canone di cui

all'art. 2 lett a) è pari a € ,00= (/00).

a1) all'attivazione del servizio verrà corrisposta all'impresa un contributo di attivazione pari al 20% del importo totale del servizio di cui all' art. 2 comma 1, lett. a) pari a € ,00= (/00).:

Tale canone di attivazione sarà corrisposto solo a seguito della verifica positiva di conformità dei seguenti adempimenti da parte del Fornitore:

- i. Comunicazione delle user id per l' accesso al servizio
- ii. Comunicazione del referente del Fornitore che sarà il responsabile dell' esecuzione del contratto.
- iii. Comunicazione del numero telefonico da contattare per le richieste di apertura degli "incident".

a2) L'importo residuo annuale, al netto del canone di attivazione di cui sopra, verrà corrisposto in canoni trimestrali posticipati.

b) Il corrispettivo contrattuale complessivo per la fornitura dei servizi di cui all'art. 2, lett b) è pari € ,00 = (/00), ove il prezzo unitario per pacchetto sarà pari a:

- i) Il corrispettivo del servizio "Portfolio assessment" è pari a €
- ii) Il corrispettivo del servizio "Strategic Plan" è pari a €
- iii) Il corrispettivo del servizio "Prototype" è pari a €
- iv) Il corrispettivo del servizio "Planning" è pari a €

---

Classificazione del documento: Consip confidential

Schema di contratto per la fornitura dei servizi di supporto Microsoft Services Premier Support ed Enterprise Strategy Program per INAIL - ID 1996

Allegato 3 - Schema di contratto

- L'impresa si obbliga ad erogare un numero pari a 7 pacchetti per ciascuna annualità fino ad un massimo di 21 pacchetti all'interno della durata contrattuale di tre anni (36 mesi).
2. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all'Impresa dall'esecuzione del contratto e dall'osservanza di leggi, capitoli e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, ivi compresa l'Amministrazione, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
  3. Il corrispettivo contrattuale è accettato dall'Impresa in base ai propri calcoli alle proprie indagini, alle proprie stime, a tutto suo rischio, ed è pertanto invariabile ed indipendente da qualsiasi imprevisto o eventualità.
  4. L'Impresa non potrà vantare diritto ad altri compensi ovvero ad adeguamenti o aumenti del corrispettivo contrattuale, ad eccezione della revisione prezzi per i contratti ad esecuzione periodica e continuativa.
  5. I corrispettivi dovuti al Fornitore, a decorrere dal secondo anno di esecuzione, sono oggetto di revisione secondo quanto previsto dall'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 sulla base di un'istruttoria condotta in considerazione dei prezzi di riferimento pubblicati dall'ANAC ai sensi dell'art. 9, comma 7, del D.L. 66/2014 o, in mancanza, in ragione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo.
  6. Tutti gli importi devono intendersi al netto dell'IVA.

#### **ARTICOLO 13 - FATTURAZIONE E PAGAMENTO**

1. Ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale di cui al precedente articolo 13, l'Impresa potrà emettere fattura secondo le modalità di seguito indicate.
  - a) Con riferimento alla fornitura del servizio di cui all'art. 2 comma 1 lett. a), l'Impresa potrà emettere fattura a decorrere dalla data di accettazione dei servizi erogati, a seguito dell'emissione del certificato di pagamento;
    - a1) con riferimento al contributo di attivazione pari al 20% del importo totale del servizio di cui all'art. 2 comma 1, lett. a) pari a € ,00= (/00), l'Impresa potrà emettere fattura a decorrere dalla positiva conclusione della verifica di conformità, a seguito dell'emissione del certificato di pagamento;
    - a2) l'importo residuo annuale, al netto del canone di attivazione di cui sopra, verrà corrisposto in canoni trimestrali posticipati.
  - b) con riferimento al servizio di supporto specialistico di cui all'art. 2, comma 1, lett. b), l'Impresa potrà emettere fattura a fronte dei pacchetti effettivamente erogati e conclusi a decorrere dalla data di accettazione dei servizi erogati, a seguito dell'emissione del certificato di pagamento.
2. I corrispettivi di cui al precedente articolo saranno fatturati conformemente alle modalità previste dalla normativa (anche secondaria) vigente in materia, nonché nel presente atto.
3. Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, l'Amministrazione procederà ad acquisire, il documento unico di regolarità contributiva

---

Classificazione del documento: Consip confidential

Schema di contratto per la fornitura dei servizi di supporto Microsoft Services Premier Support ed Enterprise Strategy Program per INAIL - ID 1996

Allegato 3 - Schema di contratto

(D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti; ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta dall'Amministrazione, non produrrà alcun interesse.

4. L'Amministrazione, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 10.000,00, procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo.

5. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito.

6. Si precisa che:

- le fatture di cui al comma 1 lett. a) dovranno essere prodotte unitamente ai Consuntivi Attività sottoscritti per accettazione del servizio da INAIL;

- le fatture di cui al comma 1 lett. b) dovranno essere prodotte unitamente effettuati ai Consuntivi Attività sottoscritti per accettazione del servizio da INAIL;

7. Il Fornitore prende atto che le fatture dovranno essere intestate all'INAIL – “Direzione Centrale per l'Organizzazione Digitale”, e dovranno riportare in evidenza il Codice Identificativo Gare (CIG).

8. L'Impresa è obbligata a uniformarsi alle modalità di fatturazione elettronica in conformità a quanto previsto dalla normativa in materia, da applicarsi alle amministrazioni pubbliche. Le fatture dovranno pervenire in forma elettronica attraverso il Sistema di Interscambio (SdI), sistema informatico di supporto al “processo di ricezione e successivo inoltro delle fatture elettroniche alle amministrazioni destinatarie”. Nell'ambito del tracciato XML di scambio, è necessario valorizzare i seguenti campi come indicato nella tabella che segue:

<i>CODICE UNIVOCO UFFICIO</i>	<i>RIFERIMENTO AMMINISTRAZIONE</i>	<i>CODICE CIG</i>
81GXA9	SIMEA	7369676107

9. I termini di pagamento delle predette fatture, corredate della documentazione di cui al precedente comma 2, definiti secondo le modalità di cui alla vigente normativa, D.Lgs. n. 231/2002 e s.m.i., sono concordati tra le parti in 60 (sessanta) giorni data ricevimento fattura.

10. In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti, secondo quanto previsto nell'art. 5 del D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.

11. Il bonifico, previo accertamento dell'Amministrazione della/e prestazione/i svolta/e, verrà effettuato sul conto corrente dedicato alle transazioni di commesse pubbliche ai sensi dell'articolo 3 comma 1 della Legge 13 agosto 2010 n. 136. La Società si impegna a rendere note, con le stesse modalità di cui sopra, eventuali successive variazioni del conto corrente. Fino a quando tale comunicazione non sarà pervenuta all'Amministrazione, i pagamenti effettuati sul numero di conto corrente precedentemente espresso avranno effetto liberatorio.

12. La Società, ai sensi dell'articolo 3, comma 1 della citata L. 136/2010, si impegna ad effettuare il pagamento di eventuali subfornitori attraverso bonifici bancari o postali che riportino il numero di CIG del presente contratto, utilizzando il conto corrente dedicato comunicato all'Amministrazione. In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti, secondo quanto previsto nell'art. 5 del D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.

#### **ARTICOLO 14 - TRASPARENZA DEI PREZZI**

1. L'Impresa espressamente ed irrevocabilmente:

- a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente contratto;
- b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le Imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del contratto stesso;
- c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente contratto rispetto agli obblighi con esse assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;
- d) si obbliga al rispetto di quanto stabilito dall'art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016 al fine di evitare situazioni di conflitto d'interesse.

2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, o il Fornitore non rispettasse gli impegni e gli obblighi di cui alle lettere c) e

Classificazione del documento: Consip confidential

Schema di contratto per la fornitura dei servizi di supporto Microsoft Services Premier Support ed Enterprise Strategy Program per INAIL - ID 1996

Allegato 3 - Schema di contratto

d) del precedente comma per tutta la durata del contratto lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cod. civ., per fatto e colpa del Fornitore, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione e con facoltà della Committente di incamerare la garanzia prestata.

#### **ARTICOLO 15 - OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, l'Impresa si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, si conviene che l'Amministrazione, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, risolverà di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa con comunicazioni a mezzo PEC qualora le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010, n.136.
3. L'Impresa, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8 terzo periodo, della Legge 13 agosto 2010, n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con eventuali subappaltatori o subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136.
4. L'Impresa che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata, procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente l'Amministrazione e la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente.
5. L'Impresa si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con eventuali subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione immediata del relativo rapporto contrattuale nel caso in cui questi abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, con contestuale obbligo di informazione nei confronti dell'Amministrazione e della Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente.
6. L'Amministrazione verificherà che nei contratti di subappalto eventuali sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli

---

Classificazione del documento: Consip confidential

Schema di contratto per la fornitura dei servizi di supporto Microsoft Services Premier Support ed Enterprise Strategy Program per INAIL - ID 1996

Allegato 3 - Schema di contratto

obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge. Con riferimento ai contratti di subfornitura, il Fornitore si obbliga a trasmettere all'Amministrazione, oltre alle informazioni di cui all'art. 105, comma 2, d.lgs. 50/2016 anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge, restando inteso che l'Amministrazione, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all'uopo la produzione dei sub-contratti stipulati e di adottare, all'esito dell'espletata verifica, ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.

7. L'Impresa è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 (sette) giorni dalla/e variazione/i, qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.
8. Si precisa che eventuali provvedimenti normativi, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, che dovessero essere emanati ed entrare in vigore dopo la sottoscrizione del presente contratto, dovranno intendersi automaticamente e direttamente applicabili alla presente acquisizione.
9. Ai sensi della Determinazione dell'AVCP n. 10 del 22 dicembre 2010, l'Impresa, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG/CUP al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore, mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo, riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato.

#### **ARTICOLO 16 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI**

1. Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate - prima della sottoscrizione del presente Contratto - le informazioni di cui all'articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del Contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell'art. 7 della citata normativa. Si impegnano, dunque, ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto della legislazione vigente nonché della normativa per la protezione dei dati personali

---

Classificazione del documento: Consip confidential

Schema di contratto per la fornitura dei servizi di supporto Microsoft Services Premier Support ed Enterprise Strategy Program per INAIL - ID 1996

Allegato 3 - Schema di contratto

(ivi inclusi - oltre al D.Lgs. 196/03 e s.m.i. – anche gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali), con particolare attenzione a quanto prescritto con riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.

2. L'Amministrazione tratta i dati forniti dal Fornitore ai fini della stipula del Contratto, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso. Tutti i dati acquisiti dall'Amministrazione potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici.
3. Con la sottoscrizione del Contratto, il Fornitore acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito. Il Fornitore si impegna, altresì, ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito dell'esecuzione del contratto, per quanto concerne il trattamento dei loro dati personali da parte dell'Amministrazione per le finalità sopra descritte. Inoltre, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 35 D. Lgs. 33/2013 e artt. 1, comma 16 lett. b, e comma 32 L. 190/2012), il contraente prende atto ed acconsente che i dati e/o la documentazione che la legge impone di pubblicare, (es. nominativo, partita iva/codice fiscale, oggetto del contratto, importo del contratto, ecc.), saranno pubblicati e diffusi tramite il sito internet della Amministrazione, sezione "Società Trasparente".
4. Il Fornitore si impegna ad adottare le misure minime di sicurezza dei Dati personali previste per legge, nonché tutte le misure preventive ed idonee ad assicurare un livello di sicurezza almeno equivalente a quello adottato dalla Amministrazione; il Fornitore si impegna, altresì, ad osservare le vigenti disposizioni e le regole della Amministrazione in materia di sicurezza e privacy, e a farle osservare ai relativi dipendenti e collaboratori, quali incaricati del trattamento dei Dati personali. Il Fornitore prende atto che l'Amministrazione potrà operare verifiche periodiche volte a riscontrare l'applicazione delle regole di sicurezza dei Dati personali e di privacy applicate.
5. Resta inteso che, in caso di inosservanza di uno qualunque degli obblighi previsti nel presente Articolo l'Amministrazione potrà dichiarare risolto automaticamente di diritto il contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivarne all'Amministrazione.
6. Il Fornitore, in particolare, si obbliga a:
  - eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti;

---

Classificazione del documento: Consip confidential

Schema di contratto per la fornitura dei servizi di supporto Microsoft Services Premier Support ed Enterprise Strategy Program per INAIL - ID 1996

Allegato 3 - Schema di contratto



- attivare le necessarie procedure aziendali, per identificare gli "Incaricati del trattamento" ed organizzarli nei loro compiti;
- adottare le misure di sicurezza di cui al D.Lgs 196/03 e s.m.i. e verificare la costante adeguatezza così da ridurre al minimo i rischi di perdita e di distruzione, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;
- implementare le misure di cui al Provvedimento Generale del Garante del 27.11.2008 sugli amministratori di sistema, tra l'altro, ricorrendone le condizioni, conservando direttamente e specificamente, per ogni eventuale evenienza e per conto del Titolare del trattamento, una lista aggiornata recante gli estremi identificativi delle persone fisiche preposte quali amministratori di sistema che il Titolare del trattamento si riserva di richiedere.

#### **ARTICOLO 17- OBBLIGHI DI RISERVATEZZA**

1. L'impresa ha l'obbligo, pena la risoluzione del contratto e fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni subiti dall'Amministrazione, di mantenere riservati, per tutta la durata del contratto medesimo e per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale, i dati, le notizie e le informazioni in ordine alle attività svolte in adempimento del presente contratto, nonché quelli relativi alle attività svolte dall'Amministrazione di cui sia, comunque, venuta a conoscenza nel corso di esecuzione del contratto stesso.
2. L'obbligo di cui al precedente comma si estende a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto, fatta eccezione per i dati, le notizie, le informazioni ed i documenti che siano o divengano di pubblico dominio.
3. L'impresa è responsabile per l'esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di riservatezza di cui al primo comma e, pertanto, si impegna a non eseguire ed a non permettere che altri eseguano copie, estratti, note o elaborazioni di qualsiasi atto o documento di cui sia venuta in possesso in ragione dell'incarico affidatole con il contratto.
4. In caso di informazioni riservate del Fornitore le obbligazioni stabilite nei precedenti commi si intendono reciproche.

#### **ARTICOLO 18 - BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE**

1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di Fix e/o di Materiali forniti dallo stesso Fornitore con i Servizi oggetto del presente contratto o che violino diritti di brevetto,

---

Classificazione del documento: Consip confidential

Schema di contratto per la fornitura dei servizi di supporto Microsoft Services Premier Support ed Enterprise Strategy Program per INAIL - ID 1996

Allegato 3 - Schema di contratto

di autore ed in genere di privativa altrui.

2. Il Fornitore si impegna a tenere indenne INAIL da ogni rivendicazione da parte di Terzi titolari o concessionari di brevetti, di diritto d'autore o di diritti di privativa in genere concernenti i Servizi oggetto del Contratto, con obbligo di risarcire gli eventuali danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico di INAIL liquidati in una sentenza definitiva di condanna (o in un accordo transattivo al quale Microsoft abbia prestato il proprio consenso).

3. Ciascuna parte si impegna a informare prontamente per iscritto l'altra delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma. Fatte salve le prescrizioni di legge, le parti possono concordare di avvalersi di una difesa congiunta.

5. Qualora INAIL abbia ragione di ritenere che un Fix o un Materiale Fornito con i Servizi possa violare o appropriarsi in modo indebito dei diritti di proprietà intellettuale di terzi, il Fornitore si impegna a: (1) ottenere per INAIL il diritto di continuare a utilizzare il Fix o il Materiale Fornito con i Servizi oppure (2) modificarlo o sostituirlo con altri aventi funzionalità equivalenti in modo che non violi i diritti di terzi, comunicando a INAIL stessa di interrompere l'utilizzo della versione precedente; ed in tal caso, INAIL sarà tenuta ad ottemperare immediatamente a tale richiesta. Qualora le suddette opzioni non risultino ragionevoli per il Fornitore dal punto di vista commerciale o qualora richiesto da un ordine giudiziario o di altra autorità competente, il Fornitore potrà risolvere la licenza o porre fine ai diritti di accesso di INAIL (oppure, nel caso di determinati Materiali Forniti con i Servizi, i diritti di titolarità vantati da INAIL) per il Fix o il Materiale Fornito con i Servizi. Fatto salvo il risarcimento del danno il Fornitore comunicherà tale evenienza a INAIL e rimborserà gli eventuali importi pagati da INAIL per i diritti associati al Fix e/o al Materiale forniti con i Servizi.

6. Nell'ipotesi di azione giudiziaria di cui ai precedenti commi, la Committente, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente contratto, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per l'avvenuto uso, salvo che l'Impresa ottenga il consenso alla continuazione dell'uso dei fix e dei materiali dei programmi il cui diritto di esclusiva è giudizialmente contestato.

7. Le obbligazioni del Fornitore stabilite nei commi precedenti non troveranno applicazione qualora il reclamo o la sentenza sia basata su:

- Dati di INAIL, software non Microsoft, modifiche, specifiche tecniche o materiali che INAIL fornisce o rende disponibili per un Prodotto, un Fix o un Materiale fornito con i Servizi;
- Combinazione da parte di INAIL di un Prodotto, un Fix o un Materiale fornito con i Servizi con prodotti, dati o processi aziendali non Microsoft oppure l'utilizzo di prodotti, dati o

---

Classificazione del documento: Consip confidential

Schema di contratto per la fornitura dei servizi di supporto Microsoft Services Premier Support ed Enterprise Strategy Program per INAIL - ID 1996

Allegato 3 - Schema di contratto

processi aziendali non Microsoft;

- Utilizzo da parte di INAIL di marchi di Microsoft o utilizzo o redistribuzione di un Prodotto, di un Fix o di un Materiale forniti con i Servizi in violazione del presente contratto o di qualsiasi contratto che ne incorpori le condizioni oppure utilizzo da parte di INAIL di un Prodotto, di un Fix o di un Materiale forniti con i Servizi dopo che Microsoft abbia comunicato alla stessa INAIL di interrompere detto utilizzo a causa di un reclamo di terzi. La Società dovrà rimborsare a Microsoft i costi o i danni che derivino dalle azioni sopra indicate.

#### **ARTICOLO 19 - UTILIZZO DELLE APPARECCHIATURE E DEI PRODOTTI SOFTWARE**

1. L'impresa comunicherà al referente tecnico di INAIL a mezzo posta elettronica l'eventuale utilizzo di propri prodotti software negli ambienti informatici messi a disposizione da INAIL medesima, necessari per svolgere le attività richieste. E' facoltà di INAIL sottoporre detti prodotti software alle verifiche ritenute opportune ed autorizzarne o meno l'uso.
2. L'Impresa garantisce che tutti i prodotti software utilizzati dalla stessa impresa per l'esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto, ivi compresi quelli installati ab origine nelle proprie apparecchiature (cd. embedded) prevedono l'adozione di misure di sicurezza idonee a prevenire la diffusione di virus.
3. In caso di inadempimento dell'Impresa alle obbligazioni di cui ai precedenti comma e/o nel caso in cui non sussistano o vengano meno le garanzie di cui al precedente comma 2, ferma restando la facoltà di INAIL di risolvere il presente contratto, l'Impresa è obbligata al risarcimento degli eventuali danni conseguenti, in forma specifica o per equivalente.

#### **ARTICOLO 20 - DANNI, RESPONSABILITÀ CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA**

1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità, per tutta la durata del contratto, per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto del Fornitore stesso quanto dell'Amministrazione e/o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
2. A fronte dell'obbligo di cui al precedente comma, il Fornitore ha presentato polizza assicurativa conforme ai requisiti indicati nella documentazione della procedura selettiva.
3. Resta ferma l'intera responsabilità del Fornitore anche per danni coperti o non coperti e/o per danni eccedenti i massimali assicurati dalle polizze di cui al precedente comma 2.
4. Con specifico riguardo al mancato pagamento del premio, ai sensi dell'art. 1901 del c.c., l'Amministrazione si riserva la facoltà di provvedere direttamente al pagamento dello stesso, entro un periodo di 60 (sessanta) giorni dal mancato versamento da parte del Fornitore ferma restando la possibilità dell'Amministrazione di procedere a compensare quanto

---

Classificazione del documento: Consip confidential

Schema di contratto per la fornitura dei servizi di supporto Microsoft Services Premier Support ed Enterprise Strategy Program per INAIL - ID 1996

Allegato 3 - Schema di contratto

versato con i corrispettivi maturati a fronte delle attività eseguite.

5. Qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la piena operatività delle coperture assicurative di cui al precedente comma 2 e qualora l'Amministrazione non si sia avvalsa della facoltà di cui al precedente comma, il Contratto si risolverà di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.
6. Resta fermo che il Fornitore, si impegna a consegnare, annualmente e con tempestività, all'Amministrazione, la quietanza di pagamento del premio, atta a comprovare la validità della polizza assicurativa prodotta per la stipula del contratto o, se del caso, la nuova polizza eventualmente stipulata, in relazione al presente contratto.

#### **ARTICOLO 21 - GARANZIA DEFINITIVA**

1. Il Fornitore ha prestato garanzia definitiva costituita mediante \_\_\_\_\_ emessa da \_\_\_\_\_. La garanzia, copre tutte le obbligazioni assunte con il presente contratto ed il risarcimento dei danni derivante dall'eventuale inadempimento delle stesse obbligazioni.
2. L'Amministrazione ha inoltre il diritto di valersi della garanzia definitiva, nei limiti dell'importo massimo garantito:
  - per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore;
  - per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal Fornitore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene eseguito il contratto ed addetti all'esecuzione dell'appalto.
3. L'Impresa si impegna a tenere valida ed efficace la predetta garanzia, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata del presente contratto e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte in virtù del presente contratto, pena la risoluzione di diritto del medesimo.
4. La garanzia prevede espressamente la rinuncia della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della cauzione medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Amministrazione.

5. L'Amministrazione ha diritto di incamerare la cauzione, in tutto o in parte, per i danni che essa affermi di aver subito, senza pregiudizio dei suoi diritti nei confronti dell'Impresa per la rifusione dell'ulteriore danno eventualmente eccedente la somma incamerata.
6. L'Amministrazione ha diritto di valersi direttamente della garanzia per l'applicazione delle penali nonché per la soddisfazione degli obblighi come espressi puntualmente nell'ambito del presente contratto.
7. L'Amministrazione potrà richiedere al Fornitore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto, entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della richiesta dell'Amministrazione medesima. In caso di inottemperanza la reintegrazione sarà effettuata a valere sui corrispettivi dovuti al Fornitore.
8. La garanzia sarà progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione contrattuale, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito, secondo quanto stabilito dall'art. 103, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016, previa deduzione di crediti della Committente verso il Fornitore e subordinatamente alla preventiva consegna, da parte del Fornitore all'Istituto garante, di un documento, in originale o copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione delle prestazioni contrattuali. Tale documento è emesso periodicamente dalla Committente in ragione delle verifiche di conformità svolte. Il fornitore dovrà inviare per conoscenza alla Committente la comunicazione che invia al Garante ai fini dello svincolo.
9. L'AmministrazioneL'ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità attestante la corretta esecuzione dell'appalto.
10. Resta fermo tutto quanto previsto dall'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016.

## **ARTICOLO 22 - RECESSO**

1. Fermo restando quanto previsto in materia di recesso dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del D. Lgs. n. 159/2011, l'Amministrazione ha diritto nei casi di

- a) giusta causa;
- b) reiterati inadempimenti del fornitore, anche se non gravi.

di recedere unilateralmente dal contratto in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso. In tal caso, l'Impresa ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese anche in deroga a quanto previsto all'art. 1671 c.c.

2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

---

Classificazione del documento: Consip confidential

Schema di contratto per la fornitura dei servizi di supporto Microsoft Services Premier Support ed Enterprise Strategy Program per INAIL - ID 1996

Allegato 3 - Schema di contratto

a) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore; resta salvo quanto previsto dall'art. 110, comma 3, D.lgs. n. 50/2016;

b) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Contratto.

3. L'Amministrazione ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal presente contratto in qualunque momento, con preavviso non inferiore a venti giorni, da comunicarsi all'Impresa a mezzo pec previo il pagamento delle prestazioni eseguite e del valore dei materiali utili esistenti in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite. Il decimo dell'importo delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite. Si precisa che se le attività eseguite superano il valore del 10% del corrispettivo contrattuale massimo, nessun indennizzo sarà dovuto all'Impresa.

4. Nelle fattispecie di cui ai commi precedenti, l'Impresa rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese.

5. Dalla data di efficacia del recesso, l'Impresa dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all'Amministrazione e/o all'Amministrazione. L'Amministrazione effettuerà la verifica di conformità delle prestazioni sino a quel momento eseguite.

6. In aggiunta ai commi precedenti, l'Amministrazione, in ragione di quanto previsto dal decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 come convertito dalla legge del 7 agosto 2012 n. 135 e s.m.i. all'art. 1 comma 13, ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal presente contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni nel caso in cui i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del presente contratto siano migliorativi rispetto a quelli del presente contratto ed il fornitore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche. In tale caso, l'impresa ha diritto al pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite.

## **ARTICOLO 23 - RISOLUZIONE**

1. L'Amministrazione, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa tramite pec, nei seguenti casi:

- a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto il ricorso ad una nuova procedura ai sensi dell'art. 106, D.lgs. 50/2016;
- b) sono state superate le soglie di cui all'art. 106 comma 7 relativamente alle fattispecie di cui al comma 1 lett. b) e c) del medesimo articolo e di cui al comma 2 del medesimo articolo;
- c) sono state superate le soglie fissate dall'Amministrazione nel caso di modifiche non sostanziali di cui all'art. 106, comma 1, lett. e), d.lgs. n. 50/2016;
- d) il Fornitore si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura;
- e) il Fornitore ha commesso, nel corso della procedura, un illecito antitrust definitivamente accertato, ai sensi dell'articolo 80, comma 5, lett. c) e secondo le linee guida A.N.AC.;
- f) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del presente codice;
- g) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto, ai sensi del precedente articolo "Danni, responsabilità civile e copertura assicurativa";
- h) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro l'Amministrazione, ai sensi del precedente articolo "Brevetti industriali e diritto d'autore";
- i) nell'ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore ai sensi del D.p.r. n. 445/00, fatto salvo quanto previsto dall'art. 71, del medesimo D.P.R.;
- j) nell'ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D. Lgs. n. 231/01, che impediscano all'Impresa di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
- k) nei casi di cui ai seguenti articoli: "Luogo di erogazione dei servizi", "Penali e livelli di servizio", "Verifica di conformità e accettazione della Fornitura", "Servizio di supporto specialistico", "Trasparenza dei prezzi", "Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari", "Obblighi di riservatezza", "Brevetti industriali e diritti d'autore", "Utilizzo delle apparecchiature e dei prodotti software", "Divieto di cessione del contratto e cessione del credito", "Subappalto".

Nelle fattispecie di cui al presente comma non si applicano i termini previsti dall'articolo 21-nonies della legge 7 agosto 1990 n. 241.

2. L'Amministrazione deve risolvere il contratto:
- a) qualora nei confronti del Fornitore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 95 D.lgs. n. 159/2011 oppure sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
  - b) qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti-richiesti dalla legge;
3. Nel caso in cui l'Amministrazione accerti un grave inadempimento del Fornitore ad una delle obbligazioni assunte con il presente contratto tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, la stessa formulerà la contestazione degli addebiti al Fornitore e contestualmente assegnerà un termine, non inferiore a quindici giorni, entro i quali il Fornitore dovrà presentare le proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza che il Fornitore abbia risposto, l'Amministrazione ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, di incamerare la garanzia ove essa non sia stata ancora restituita ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Impresa; resta salvo il diritto dell'Amministrazione al risarcimento dell'eventuale maggior danno.
4. Qualora il Fornitore ritardi per negligenza l'esecuzione delle prestazioni rispetto alle previsioni del contratto, l'Amministrazione assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni, entro i quali il Fornitore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con il Fornitore, qualora l'inadempimento permanga, l'Amministrazione potrà risolvere il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.
5. In caso di inadempimento dell'Impresa anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato dall'Amministrazione, a mezzo PEC, per porre fine all'inadempimento, l'Amministrazione stessa ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto e di incamerare la cauzione ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Impresa; resta salvo il diritto dell'Amministrazione al risarcimento dell'eventuale maggior danno.
6. Nel caso di risoluzione del contratto il Fornitore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto ai sensi dell'art. 108, comma 5, del D. Lgs. 50/2016.



7. In caso di risoluzione del presente contratto, l'Impresa si impegna, sin d'ora, a fornire all'Amministrazione tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione del presente contratto.
8. In tutti i casi di cui ai precedenti commi, fatto salvo il maggior danno l'Amministrazione incamererà la garanzia definitiva.
9. Resta fermo quanto previsto all'art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016.

#### **ARTICOLO 24 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO**

1. E' fatto divieto all'Impresa di cedere, a qualsiasi titolo, il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lett. d), del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.
2. Il Fornitore può cedere a terzi i crediti derivanti allo stesso dal presente contratto, nelle modalità espresse dall'art. 106, comma 13, D.Lgs. 50/2016. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all'Amministrazione. Si applicano, invece, le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991.
3. È fatto, altresì, divieto al Fornitore di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.
4. In caso di inadempimento da parte del Fornitore ai suddetti obblighi, l'Amministrazione, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.
5. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

#### **ARTICOLO 25 – SUBAPPALTO**

1. Non è previsto subappalto.

#### **ARTICOLO 26 - ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI**

1. Sono a carico dell'Impresa tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ad eccezione di quelli che fanno carico all'Amministrazione per legge.
2. Ai fini del versamento dell'IVA per cessione di beni e prestazioni di servizi a favore delle Pubbliche Amministrazioni, si applica quanto previsto dall'art. 17-ter del d.P.R. n. 633 del 1972 ("split payment"), introdotto dall'art. 1, comma 629, della legge n. 190 del 2014, come modificato dal D. L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e le relative

disposizioni di attuazione tra le quali il DM 23 gennaio 2015 come modificato dal DM 27 giugno 2017.

3. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, che il Fornitore è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, salva l'applicazione dello "split payment", ai sensi del D.P.R. n. 633/72 e s.m.i.; conseguentemente, al presente contratto dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. n. 131/86 con ogni relativo onere a carico del fornitore medesimo.

#### **ARTICOLO 27 - FORO ESCLUSIVO**

1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

#### **ARTICOLO 28 - Clausola Best Customer**

1. L'Impresa dichiara di aver applicato al contratto le migliori condizioni economiche, normative e tecnologiche riservate dall'Impresa stessa agli enti facenti parte della Pubblica Amministrazione Centrale.

In caso l'Amministrazione avesse evidenza della mendacità di tale dichiarazione, avrà diritto di ottenere dall'Impresa il risarcimento dei danni subiti nonché di esercitare la risoluzione del contratto con effetto immediato, ai sensi dell'articolo 1456 c.c., eventualmente affidando a terzi l'esecuzione del servizio in danno dell'Impresa senza che questa possa, a tale titolo, avanzare alcuna pretesa nei confronti della Amministrazione.

#### **ARTICOLO 29 – Titolarità e licenza**

1. Le parti convengono che tutti i "Lavori pre-esistenti" rimarranno di esclusiva proprietà della parte che li fornisce. Per "Lavoro pre-esistente" si devono intendere i codici di computer o i materiali (diversi dai prodotti e dai FIX) sviluppati o altrimenti ottenuti indipendentemente dall'attività svolta da una delle Parti in relazione al contratto di servizi tra INAIL e il Fornitore.

2. Durante l'esecuzione dei servizi, ciascuna parte concederà all'altra una Licenza temporanea e non esclusiva per utilizzare, riprodurre e modificare qualsiasi suo lavoro pre-esistente fornito all'altra parte al solo fine di eseguire i servizi stessi.

3. Fatto salvo quanto diversamente concordato tra le parti, il Fornitore, ricevuto l'intero corrispettivo del contratto, concederà ad INAIL una licenza non esclusiva, perpetua e gratuita per utilizzare, riprodurre e modificare (se applicabile) il lavoro pre-esistente del Fornitore nella forma

in cui viene consegnato ad INAIL come parte dei Service deliverable ed esclusivamente per l'attività interna di INAIL.

4. La licenza perpetua relativa al lavoro pre-esistente del Fornitore, che lo stesso lascia ad INAIL alla conclusione dell'esecuzione dei servizi, è subordinata al rispetto da parte di INAIL delle allegate condizioni generali di erogazione dei servizi.

5. Tutti i diritti sui materiali sviluppati dal Fornitore (compreso il codice software) e forniti ad INAIL in relazione ai Servizi ("Materiali"), restano di proprietà del Fornitore tranne che nella misura in cui tali Materiali costituiscano "Lavoro Pre-esistente" di INAIL. A seguito dell'integrale pagamento, il Fornitore concede ad INAIL una Licenza non esclusiva, perpetua e gratuita, di utilizzare, riprodurre e modificare i "Materiali" esclusivamente per l'operatività interna di INAIL e senza alcun obbligo di pagamento di royalty. Tutti i diritti non espressamente concessi sono riservati.

6. Microsoft concede ad INAIL un diritto non esclusivo e gratuito di utilizzare e modificare il codice software fornito dal Fornitore, ai fini di illustrare ("Codice Campione"), di riprodurre e distribuire il Codice Campione in forma di codice oggetto, a condizione che INAIL si impegni: (i) a non utilizzare il nome, il Logo e i marchi della Società per commercializzare il suo prodotto software nel quale sia contenuto il Codice Campione; (ii) a includere una valida comunicazione di copyright nel suo prodotto software nel quale sia contenuto il Codice Campione; e (iii) a indennizzare, manlevare, e difendere il Fornitore e i suoi fornitori da ogni reclamo e azione, incluse le spese legali, che derivino dall'utilizzo o dalla distribuzione non autorizzati del Codice Campione.

7. INAIL è l'unica responsabile dei prodotti software o della tecnologia non Microsoft che installa o utilizza con i Prodotti, i Fix o il Materiale Fornito con i Servizi. Microsoft non è parte interessata e non è vincolata dalle condizioni che disciplinano l'utilizzo da parte della Società dei prodotti software o della tecnologia non Microsoft.

Qualora INAIL installi o utilizzi prodotti software o tecnologia non Microsoft con i Prodotti, i Fix o il Materiale Fornito con i Servizi, gestirà e controllerà l'installazione e utilizzerà tali prodotti software o tecnologia nei Prodotti, nei Fix e nel Materiale Fornito con i Servizi eseguendo tutte le operazioni necessarie per proprio conto. Microsoft non eseguirà né creerà copie di tali prodotti software o tecnologia non Microsoft al di fuori dell'ambito della relazione commerciale con la Società.

Qualora INAIL installi o utilizzi prodotti software o tecnologia non Microsoft con i Prodotti, i Fix e il Materiale Fornito con i Servizi, non dovrà farlo in alcun modo che possa assoggettare la proprietà intellettuale o la tecnologia di Microsoft a obbligazioni diverse da quelle incluse nel

presente contratto

Roma, li \_\_\_\_\_

Amministrazione

L'Impresa

il legale rappresentante

Il sottoscritto \_\_\_\_\_, in qualità di legale rappresentante dell'Impresa dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., l'Impresa dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: art. 2 "Oggetto del contratto", art. 4 "Durata", art. 5 "Luogo di consegna delle licenze", art. 5 "Luogo di erogazione dei servizi", art. 6 "Termini di avvio ed esecuzione dei servizi professionali", art. 8 "Servizio di supporto specialistico microsoft esp e verifica di conformità", art. 9 "Personale impiegato dal Fornitore", art. 10 "Inadempienze contributive e retributive", art. 11 "Penali e livelli di servizio", art. 12 "Corrispettivo", art. 13 "Fatturazione e pagamento", art. 15 "Obblighi in tema tracciabilità flussi finanziari", art. 16 "Trattamento dati personali", art. 20 "Obblighi di riservatezza", art. 20 "Danni, Responsabilità Civile e polizza assicurativa", art. 21 "Garanzia definitiva", art. 22 "Recesso", art. 23 "Risoluzione", art. 24 "Divieto di cessione del contratto e cessione del credito", art. 27 "Foro esclusivo", art. 28 "Clausola Best Customer".

---

Classificazione del documento: Consip confidential

Schema di contratto per la fornitura dei servizi di supporto Microsoft Services Premier Support ed Enterprise Strategy Program per INAIL - ID 1996

Allegato 3 - Schema di contratto

L'Impresa  
il legale rappresentante

---

**NB Il presente contratto deve essere sottoscritto con firma digitale**

---

Classificazione del documento: Consip confidential

Schema di contratto per la fornitura dei servizi di supporto Microsoft Services Premier Support ed Enterprise Strategy  
Program per INAIL - ID 1996

Allegato 3 - Schema di contratto